

CIRCOLARE N. 25/2018

Besana Brianza, 10 Dicembre 2018

**DECRETO SICUREZZA**  
**Locazioni brevi: obbligo di comunicazione on-line**  
**alla Questura dei dati degli inquilini**

La Legge 1° dicembre 2018 n. 132 (in vigore **dal 4 dicembre 2018**), di conversione del c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza), **estende agli affitti "brevi" gli obblighi contenuti nell'articolo 109 del TULPS – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza** – già previsti per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere.

Per **affitto "breve"** (si veda anche la circolare dello Ufficio n.19/2017) si intende **la locazione (o sublocazione) di immobili o parti di essi (quindi anche di una sola stanza) con contratti di durata inferiore a 30 giorni.**

Poiché per questi contratti **non sussiste l'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate**, la norma ora impone di **comunicare on-line alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate.**

Chi affitta invece l'immobile con contratti lunghi (ad esempio 4+4), non deve comunicare le generalità e i documenti del conduttore, in quanto l'adempimento è assorbito dalla registrazione (**obbligatoria**) del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, che poi invia le informazioni al ministero.

La norma stabilisce inoltre che è possibile dare alloggio **esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità**, valido in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare (es. passaporto).

Nulla cambia invece per i contratti di locazione stipulati **con inquilini extracomunitari con durata superiore a 30 giorni**, per i quali, **anche se soggetti a registrazione** all'Agenzia delle Entrate, rimane comunque **obbligatoria** la comunicazione alla Polizia di Stato, **entro 48 ore**. La sanzione può andare da € 103 a € 1.549.

**COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE ON-LINE**

La comunicazione delle generalità degli ospiti alloggiati va effettuata da parte dei soggetti locatori (proprietari/sublocatori) **entro le 24 ore successive all'arrivo (o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore)**. Pertanto anche chi affitta o subaffitta una stanza di casa, per una sola notte, è tenuto a comunicare on-line i dati dell'inquilino.

I dati devono essere comunicati attraverso il sito «**Alloggiati Web**» della Polizia di Stato, lo stesso utilizzato dai gestori delle strutture ricettive. Al portale si accede tramite delle credenziali, per ottenere le quali è necessario preventivamente accreditarsi presso l'ufficio della Questura territorialmente competente. E l'iter di abilitazione (di persona, via posta, email o Pec) cambia da provincia a provincia.

Il portale è raggiungibile cliccando sul seguente link:

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/>

**SERVIZIO ALLOGGIATI**  
**Polizia di Stato**

RSS News Alloggiati

Informazioni Generali

Accedi al Servizio

Province Attive

Supporto Tecnico

**Elenco delle province attive ed informazioni utili per la richiesta di accesso al servizio.**

**Informazioni Generali**

In questi ultimi anni la materia della semplificazione amministrativa ha assunto un'importanza crescente per tutte le categorie ed in particolare per la piccola e media impresa. Inoltre assieme a questo obiettivo viene avanti l'esigenza di un rapporto sempre più stretto tra Polizia di Stato e cittadini con lo scopo di rinsaldare il rapporto di fiducia e di collaborazione. In tale direzione è proprio l'informatizzazione dell'invio delle così dette "Schedine Alloggiati", infatti, in base all'art. 109 del T.U.L.P.S., gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate. Nel 2006 è stata avviata la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate che consente ai gestori delle strutture ricettive la comunicazione, di tali dati, utilizzando un collegamento ad internet in modo del tutto gratuito.

<b>Vantaggi dell'invio telematico</b>
<b>Distribuzione del Servizio</b>
<b>Modalità di accesso al Servizio</b>
Per la richiesta delle credenziali di accesso al servizio i gestori delle strutture ricettive devono far riferimento alla Questura territorialmente competente. Per maggiori informazioni consultare la sezione " <a href="#">Province Attive</a> ". Si precisa, tuttavia, che l'invio telematico è obbligatorio. Nulla cambia in tema di sanzioni per la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati.
<b>Riferimenti Normativi</b>

## SANZIONI

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di Polizia di Stato, la sanzione applicabile è quella prevista dall'articolo 17 del TULPS: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL